



Documento di seduta

A9-0047/2023

6.3.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi (COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Johan Van Overtveldt

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO | 5 |
| PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO | 44 |
| VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO..... | 45 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi
(COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0120),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0440/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 28 luglio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022²
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0047/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 367 del 26.9.2022, pag. 3.

² GU C 443 del 22.11.2022, pag. 87.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea³,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 agosto 2014 ed è entrato in vigore il 17 settembre 2014. Esso uniforma gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole. Tale regolamento ha introdotto periodi di regolamento più brevi, misure della disciplina di regolamento, rigorosi requisiti organizzativi, prudenziali e di condotta negli affari per i CSD, requisiti prudenziali e di vigilanza più rigorosi per i CSD e altri enti che prestano servizi bancari che sostengono il regolamento titoli e un regime che consente ai CSD autorizzati di fornire servizi in tutta l'Unione.
- (2) La semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 909/2014, e un approccio più proporzionato a detti settori, è in linea con il programma

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C , , pag. .

⁵ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.

- (3) Infrastrutture di post-negoziazione efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali funzionante e contribuiscono agli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione. Per tale motivo il riesame del regolamento (UE) n. 909/2014 è stato incluso tra le azioni chiave del piano d'azione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali adottato nel 2020⁶.
- (4) Nel 2019 la Commissione ha condotto una consultazione mirata sull'applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014. La Commissione ha ricevuto inoltre il contributo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari ("ESMA") e del Sistema europeo di banche centrali ("SEBC"). Dalle consultazioni è emerso che i portatori di interessi sostengono e ritengono che gli obiettivi di tale regolamento, vale a dire promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole degli strumenti finanziari, siano importanti e che non sia necessaria alcuna profonda revisione. Il 1° luglio 2021 la Commissione ha adottato una relazione sul regolamento⁷ a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 909/2014. Sebbene non tutte le disposizioni del regolamento siano ancora pienamente applicabili, la relazione ha individuato i settori che necessitano di un'azione mirata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento in maniera più proporzionata, efficiente ed efficace.
- (5) Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. Tali norme comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Nonostante l'assenza di esperienza nell'applicazione di tali norme, lo sviluppo e la specificazione del quadro di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione⁸ hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio il regime e le sfide che potrebbero derivare dalla sua applicazione. A tale riguardo, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle ***misure volte a prevenire e affrontare i mancati regolamenti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014*** ■.

(5 bis) L'obiettivo generale del regime di disciplina di regolamento è migliorare l'efficienza del regolamento all'interno dell'Unione. Di conseguenza, è necessario esaminare tutte le misure volte a migliorare l'efficienza del regolamento al fine di ridurre i mancati regolamenti. Per conseguire tale obiettivo, il presente regolamento prevede una serie di misure, tra cui penali pecuniarie, processi operativi più efficienti e un

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione" (COM(2020)0590).

⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (COM(2021) 348 final).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

monitoraggio più rigoroso delle attività di vigilanza per contrastare in modo mirato i mancati regolamenti. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza dei regolamenti nell'Unione. Sul mercato esiste già una serie di pratiche diverse, ad esempio la detenzione e la liberazione o il regolamento parziale, ma potrebbero essere prese in considerazione anche altre misure. Di conseguenza, l'ESMA dovrebbe, in stretta cooperazione con il SEBC, riesaminare le migliori pratiche del settore, sia all'interno dell'Unione che a livello internazionale, al fine di individuare tutte le misure pertinenti che potrebbero essere attuate dai sistemi di regolamento o dai partecipanti al mercato e aggiornare, ove necessario e opportuno, i progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo.

- (6) *La volatilità del mercato nel 2020 ha amplificato le preoccupazioni circa i potenziali effetti negativi di interferenze significative nel funzionamento delle operazioni su titoli attraverso norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. ■ In considerazione dei potenziali impatti delle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, tali norme dovrebbero applicarsi solo in ultima istanza, qualora tutte le altre misure disponibili non siano riuscite a far fronte ai livelli insufficienti di efficienza dei regolamenti nell'Unione. Pertanto, come primo passo, la Commissione dovrebbe consultare il CERS e chiedere all'ESMA di fornirgli un'analisi costi-benefici. Solo nei casi in cui tale analisi dimostri che l'acquisto forzoso potrebbe essere lo strumento appropriato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere al meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio.*
- (6 bis) *Inoltre, gli acquisti forzosi obbligatori dovrebbero essere possibili solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni supplementari, cioè se l'applicazione di penali pecuniarie non ha determinato una costante riduzione a lungo termine, o mantenuto un livello ridotto sostenibile, dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo una revisione del livello delle penali pecuniarie e se il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha, o potrebbe avere, un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che ■ tali condizioni siano soddisfatte e che l'applicazione delle norme in materia di acquisto forzoso sia necessaria, appropriata e proporzionata per gestire il livello dei mancati pagamenti nell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca a quali strumenti finanziari o categorie di operazioni dovrebbero iniziare ad applicarsi le norme in materia di acquisti forzosi obbligatori.*
- (6 ter) *Andrebbe precisato che le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione risulta non regolata fino alla fine della procedura di acquisto forzoso oppure, se precedente, fino a quando l'operazione originaria non sia stata regolata o cancellata bilateralmente.*
- (6 quater) *Alcune categorie di operazioni dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione delle penali pecuniarie e degli acquisti forzosi. Tale esclusione dovrebbe riguardare in particolare operazioni che non vanno a buon fine per motivi non imputabili ai partecipanti e operazioni che non coinvolgono due parti negoziali. L'applicazione delle penali pecuniarie o di acquisti forzosi obbligatori a tali*

operazioni non sarebbe praticabile e potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per il mercato, quali ad esempio, determinate operazioni sul mercato primario, operazioni societarie, ristrutturazioni, creazione e rimborso di quote di fondi, riallineamenti e trasferimenti di titoli senza pagamento effettuati nel contesto della mobilitazione o demobilitazione delle garanzie.

(6 quinquies) A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento nella versione anteriore a quella modificata dal regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ è stato soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229, per tenere conto del fatto che, a decorrere da tale data, il regolamento (UE) n. 909/2014 e il regolamento delegato (UE) 2018/1229 avrebbero dovuto armonizzare a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti con un ambito di applicazione più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012. Dato che le disposizioni sull'acquisto forzoso non entreranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è necessario prevedere l'applicazione delle procedure di acquisto forzoso di cui all'articolo 41 bis del regolamento delegato (UE) 2018/1229 fino all'applicazione delle disposizioni sull'acquisto forzoso del presente regolamento.

- (7) Al fine di evitare il moltiplicarsi di acquisti forzosi relativi a operazioni riguardanti lo stesso strumento finanziario lungo una catena di controparti, che potrebbe generare un'inutile duplicazione di costi e compromettere la liquidità dello strumento finanziario, i partecipanti a questo tipo di operazione dovrebbero disporre di un meccanismo di "trasferimento". Ciascun partecipante coinvolto nella catena dell'operazione dovrebbe essere autorizzato a trasmettere una notifica di acquisto forzoso al partecipante che è inadempiente nei suoi confronti fino a giungere al partecipante inadempiente originario.
- (8) Le procedure obbligatorie di acquisto forzoso e di risarcimento in contanti consentono il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria da parte del venditore all'acquirente soltanto nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento del risarcimento in contanti sia superiore al prezzo della negoziazione originaria. Questa asimmetria nel pagamento della differenza potrebbe dare luogo a un rimedio iniquo che andrebbe indebitamente a vantaggio dell'acquirente nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento sia inferiore al prezzo della negoziazione originaria. Il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria dovrebbe pertanto applicarsi in entrambe le direzioni, al fine di garantire che le parti negoziali siano ricollocate nella stessa posizione economica in cui si trovavano al momento dell'operazione originaria.

⁹ *Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151, del 2.6.2022, pag. 1).*

¹⁰ *Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).*

- (9) Il regime di disciplina di regolamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 non dovrebbe applicarsi a un partecipante inadempiente che è una controparte centrale ("CCP") quale definita nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Tuttavia per le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti, quali un uso consentito di garanzie ai fini di investimento, la CCP dovrebbe essere soggetta al regime di disciplina di regolamento come qualsiasi altro partecipante.
- (10) In caso di applicazione degli acquisti forzosi obbligatori, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di sospenderne temporaneamente l'applicazione in determinate circostanze eccezionali. Tale sospensione dovrebbe essere possibile per categorie specifiche di strumenti finanziari qualora ciò si renda necessario al fine di evitare, o affrontare, una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Detta sospensione dovrebbe essere proporzionata a tali obiettivi.
- (11) Nell'atto delegato riguardante il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere in considerazione **la possibilità di un ambiente** di tassi di interesse negativi, al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente attraverso l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi.
- (12) È opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 909/2014, per consentire alla Commissione di apportare le correzioni o le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione ■ .
- (12 bis) Attualmente l'ESMA dispone di informazioni limitate riguardo alle autorizzazioni e alla supervisione dei CSD che rivestono una notevole importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti e dei CSD che fanno parte di un gruppo con due o più CSD. Per promuovere la convergenza normativa e contribuire a una maggiore parità di condizioni attraverso un'interpretazione più coerente dei requisiti, l'ESMA dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle autorità competenti per tali CSD.**
- (13) Nel caso in cui un depositario centrale di titoli (CSD) non svolga attività di regolamento prima dell'inizio della procedura per l'autorizzazione, i criteri per determinare quali autorità rilevanti dovrebbero essere coinvolte in tale procedura dovrebbero tenere conto dell'attività di regolamento prevista, al fine di garantire che siano considerati i pareri di tutte le autorità rilevanti potenzialmente interessate alle attività di tale CSD.
- (14) Sebbene il regolamento (UE) n. 909/2014 imponga alle autorità di vigilanza nazionali di cooperare e coinvolgere anche le autorità rilevanti, le autorità di vigilanza nazionali non sono tenute a comunicare a tali autorità rilevanti se e in che modo i loro pareri sono stati considerati ai fini dell'esito della procedura per l'autorizzazione e se nel corso dei riesami e delle valutazioni annuali sono stati individuati altri problemi. Le autorità rilevanti dovrebbero pertanto potere emettere pareri motivati sull'autorizzazione dei CSD e sul processo di riesame e valutazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere

¹¹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

conto di tali pareri o spiegare in una decisione motivata il motivo per cui tali pareri non sono stati accolti.

- (15) Al fine di garantire che i CSD continuino a usufruire di disposizioni, strategie, procedure e meccanismi per valutare i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto o che potrebbero costituire una minaccia per il buon funzionamento dei mercati dei titoli, sono necessari riesami e valutazioni regolari dei CSD da parte delle autorità competenti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un riesame e una valutazione annuale costituiscono un onere eccessivamente gravoso sia per i CSD sia per le autorità competenti e hanno uno scarso valore aggiunto. È pertanto opportuno stabilire una periodicità calibrata in modo più adeguato, al fine di alleggerire tale onere ed evitare il ripetersi delle stesse informazioni da un riesame all'altro. ***Per garantire ulteriormente la coerenza, la frequenza minima con cui le autorità competenti dei CSD e le autorità competenti definite nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² effettuano riesami e valutazioni dei servizi accessori di tipo bancario dovrebbe essere allineata alla frequenza del riesame e della valutazione dei CSD.*** Non dovrebbero tuttavia essere pregiudicati le capacità di vigilanza delle autorità competenti e l'obiettivo di tutelare la stabilità finanziaria.
- (16) Un CSD dovrebbe essere pronto ad affrontare scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle operazioni e dei servizi critici e a valutare l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto requisiti a tale riguardo, stabilendo in particolare che un'autorità competente sia tenuta a chiedere al CSD di presentare un adeguato piano di risanamento e ad assicurare che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD. Attualmente tuttavia non esiste alcun regime armonizzato in materia di risoluzione sul quale potrebbe essere basato un piano di risoluzione. Mentre i CSD autorizzati a offrire servizi accessori di tipo bancario rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, non esiste alcuna specifica disposizione per i CSD che non sono autorizzati a prestare tali servizi e pertanto non sono considerati enti creditizi ai sensi della direttiva 2014/59/UE con l'obbligo di disporre di piani di risanamento e di risoluzione. Dovrebbero pertanto essere introdotti chiarimenti al fine di allineare meglio i requisiti applicabili ai CSD, tenendo conto della mancanza di un quadro dell'Unione per il risanamento e la risoluzione per tutti i CSD. ***Al fine di evitare una duplicazione dei requisiti, i CSD autorizzati a offrire servizi accessori di tipo bancario che sono già soggetti ai requisiti relativi ai piani di risanamento di cui alla direttiva 2014/59/UE non dovrebbero essere tenuti a rispettare i requisiti relativi alla preparazione di piani di risanamento o di liquidazione ordinata ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui le informazioni da includere in tali piani siano già state fornite.***
- (17) Nel caso in cui un nuovo CSD presenti domanda di autorizzazione e il rispetto di determinati requisiti non possa essere valutato in quanto il CSD non è ancora operativo,

¹² ***Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).***

¹³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

l'autorità competente dovrebbe essere in grado di concedere l'autorizzazione a condizione che tali requisiti siano soddisfatti al momento in cui il CSD inizia effettivamente la propria attività. ***Tale valutazione è particolarmente pertinente per quanto riguarda l'uso della tecnologia di registro distribuito e l'applicazione del regolamento (UE) 2022/858.***

- (18) La procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 riguardante la prestazione da parte dei CSD di servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro diverso da quello dell'autorizzazione si è dimostrata onerosa e alcuni requisiti sono poco chiari. Ciò ha comportato una procedura eccessivamente lunga e costosa per i CSD. La procedura dovrebbe pertanto essere semplificata per eliminare più efficacemente gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, affinché i CSD autorizzati possano beneficiare pienamente della libertà di prestare servizi all'interno dell'Unione.
- (19) Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la cooperazione tra le autorità che hanno un interesse nelle operazioni dei CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro. Tuttavia le disposizioni in materia di vigilanza sono ancora frammentate e possono comportare differenze nell'attribuzione e nella natura dei poteri di vigilanza a seconda del CSD interessato. Questo ostacola la prestazione transfrontaliera di servizi CSD bancari nell'Unione, perpetua le inefficienze ancora presenti nel mercato dei regolamenti nell'Unione e incide negativamente sulla stabilità dei mercati finanziari dell'Unione. Nonostante la possibilità di istituire collegi a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, tale opzione è stata poco utilizzata. Al fine di garantire un coordinamento effettivo ed efficace della vigilanza da parte delle autorità competenti, l'obbligo di istituire collegi dovrebbe ***basarsi su un unico criterio esistente e affidabile, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD per una giurisdizione diversa da quella in cui è stabilito. La soglia per l'istituzione obbligatoria da parte delle autorità competenti di un collegio di vigilanza dovrebbe essere raggiunta quando un CSD riveste un'importanza sostanziale in almeno due Stati membri ospitanti.*** Tali collegi dovrebbero essere ***presieduti dall'ESMA*** e assicurare la condivisione delle informazioni riguardanti i CSD interessati. ***I membri del collegio dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'adozione da parte del collegio di pareri formali in merito a questioni individuate durante il processo di riesame e valutazione dei CSD o durante il riesame e la valutazione dei prestatori di servizi accessori di tipo bancario, oppure attinenti a questioni che riguardano l'estensione o l'esternalizzazione delle attività e dei servizi forniti dal CSD o che si riferiscono alla potenziale violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante. Il processo di adozione dei pareri formali dovrebbe basarsi su un voto a maggioranza semplice.***
- (20) Attualmente l'ESMA e le autorità competenti dispongono di poche informazioni sui servizi prestati dai CSD stabiliti in un paese terzo in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. Ciò per diversi motivi. In primo luogo, ■ l'applicazione dei requisiti di riconoscimento per i CSD di un paese terzo che prestavano già servizi di tenuta centralizzata dei conti e di notariato nell'Unione prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento medesimo è ***stata differita a tempo indeterminato.*** In secondo luogo, ■ quando un CSD di un paese terzo fornisce soltanto il servizio di

regolamento non è soggetto ai requisiti di riconoscimento. Infine, il regolamento n. 909/2014 non prevede l'obbligo per i CSD stabiliti in un paese terzo di notificare alle autorità dell'Unione le proprie attività relative a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro. A causa della mancanza di informazioni, né gli emittenti né le autorità pubbliche a livello nazionale e dell'Unione sarebbero in grado, se necessario, di valutare le attività di tali CSD nell'Unione. Pertanto, **il regime di riconoscimento per i CSD stabiliti in un paese terzo dovrebbe essere esteso ai servizi di regolamento titoli in aggiunta ai servizi notarili e di manutenzione centrale. Tale espansione contribuirebbe a una maggiore parità di condizioni tra i CSD stabiliti in uno Stato membro e i CSD stabiliti in un paese terzo, attenuando adeguatamente i rischi connessi ai servizi di regolamento in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro.**

- (21) L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 richiede ai CSD di avere un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. Tale concetto di indipendenza potrebbe tuttavia essere oggetto di interpretazioni divergenti e pertanto è opportuno che sia chiarito, in linea con la definizione di "membri indipendenti" di cui all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (22) Al fine di garantire un'interpretazione coerente delle questioni essenziali sulle quali i comitati degli utenti dovrebbero formulare pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione, è opportuno chiarire ulteriormente quali sono gli elementi compresi nel livello dei servizi.
- (23) In considerazione del loro ruolo centrale per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni, i CSD non dovrebbero soltanto ridurre i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli, ma dovrebbero cercare di ridurre tali rischi al minimo.
- (24) In determinate circostanze un titolo può essere emesso ai sensi del diritto societario o di altra normativa analoga di due diversi Stati membri. È questo in particolare il caso dei titoli di debito quando l'emittente è stabilito in uno Stato membro e i titoli possono essere emessi sulla base della normativa applicabile di un altro Stato membro. In questo caso è opportuno che continuino ad applicarsi i diritti societari o altre normative analoghe nazionali di entrambi.
- (25) Al fine di garantire che gli emittenti che provvedono affinché i propri titoli siano registrati in un CSD stabilito in un altro Stato membro possano rispettare le disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di tali Stati membri, è opportuno che gli Stati membri aggiornino regolarmente l'elenco di tali principali disposizioni nazionali pertinenti pubblicato dall'ESMA.
- (25 bis) Alcuni CSD stabiliti nell'Unione gestiscono sistemi di regolamento titoli che applicano accordi di compensazione. Tali CSD dovrebbero misurare, monitorare e gestire opportunamente i rischi derivanti dall'applicazione degli accordi di compensazione posti in essere per il regolamento su base netta, in particolare per quanto riguarda gli accordi di compensazione dilazionati.**
- (26) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell'operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale.

Qualora tale opzione non sia pratica o possibile, anche nel caso in cui un CSD non soddisfi le condizioni di accesso a una banca centrale diversa da quella del proprio Stato membro d'origine, è opportuno che tale CSD possa regolare la gamba contante di operazioni mediante conti aperti presso enti autorizzati a prestare servizi bancari alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. A tal fine è opportuno che i CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 e per i quali siano già stati controllati i rischi pertinenti possano offrire servizi *relativi al regolamento della gamba contante delle operazioni in titoli in una valuta diversa da quella del paese in cui ha luogo il regolamento* ad altri CSD che non sono in possesso di tale autorizzazione, a prescindere dal fatto che questi ultimi facciano parte dello stesso gruppo di società. ***Gli enti creditizi e i CSD designati autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario dovrebbero essere autorizzati a fornire tali servizi solo ai fini del regolamento della gamba contante corrispondente all'insieme o a parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario e non al fine di svolgere altre attività. Tale gamba contante non dovrebbe essere in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD che intende avvalersi di tali servizi.***

- (27) È opportuno che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possano, entro **limiti** di rischio opportunamente **stabiliti, predisporre** regolamenti in valuta estera mediante conti aperti presso enti creditizi o tramite i propri conti. La soglia al di sotto della quale un CSD può designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata senza l'obbligo di soddisfare le condizioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe **consistere nel montante massimo per tali pagamenti predisposti. La soglia dovrebbe** essere regolata in modo tale da promuovere l'efficienza del regolamento e l'utilizzo dei servizi accessori di tipo bancario garantendo al contempo la stabilità finanziaria. **La calibrazione della soglia dovrebbe evitare l'introduzione di nuovi rischi per il CSD, l'ente creditizio che fornisce i servizi bancari e il sistema bancario nel suo insieme. Dovrebbe inoltre garantire parità di condizioni tra i CSD, con e senza autorizzazione, nella prestazione di servizi accessori di tipo bancario nel rispetto del principio "stessa attività, stesso rischio, stesse norme" e basarsi sugli importi totali regolati.** È opportuno affidare all'ABE, in quanto organismo dotato di competenze specifiche in materia di questioni bancarie e di rischio di credito, l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le soglie adeguate, **tenendo conto delle implicazioni per i vari rischi finanziari e del pari trattamento. L'ABE dovrebbe inoltre essere incaricata di elaborare** eventuali requisiti in materia di attenuazione del rischio. L'ABE dovrebbe cooperare strettamente anche con i membri del SEBC e con l'ESMA. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i dettagli sulla procedura di determinazione in merito alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, accompagnati dai dettagli dei requisiti patrimoniali e di gestione dei rischi per i CSD e dei requisiti prudenziali riguardanti i rischi di credito e di liquidità per i CSD e per gli enti creditizi designati che sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario.
- (28) I CSD, compresi quelli autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati dovrebbero contemplare, nei propri quadri prudenziali e per la gestione dei rischi, i rischi pertinenti, compresi quelli riguardanti gli accordi di

compensazione pertinenti. Gli strumenti per coprire tali rischi dovrebbero includere il mantenimento di risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti e l'assicurarsi che gli scenari di stress siano sufficientemente solidi. I CSD dovrebbero inoltre garantire che il corrispondente rischio di liquidità sia gestito e coperto tramite accordi di finanziamento altamente affidabili con enti con merito di credito elevato, indipendente dal fatto che tali accordi siano impegnati o abbiano un'affidabilità analoga. È opportuno che l'ABE presenti progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore per tenere conto delle suddette modifiche apportate ai requisiti prudenziali, al fine di consentire alla Commissione di effettuare le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione, quali quelli riguardanti la gestione di eventuali carenze di liquidità.

- (29) Un periodo soltanto di un mese entro il quale le autorità rilevanti e le autorità competenti devono emettere un parere motivato sull'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario si è dimostrato troppo breve perché tali autorità possano svolgere un'analisi circostanziata. È pertanto opportuno estendere il periodo a due mesi.
- (30) Al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per presentare domanda di autorizzazione o di riconoscimento delle loro attività, la data di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di riconoscimento del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata inizialmente differita fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento ai sensi di tale regolamento. Dall'entrata in vigore di tale regolamento è trascorso un tempo sufficiente. Dall'entrata in vigore di tale regolamento è trascorso un tempo sufficiente. È pertanto opportuno che tali requisiti ora inizino ad applicarsi al fine di garantire, da un lato, parità di condizioni tra tutti i CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro e, dall'altro, che le autorità a livello nazionale e dell'Unione dispongano delle informazioni necessarie per garantire la tutela degli investitori e monitorare la stabilità finanziaria.
- (31) Il regolamento (UE) n. 909/2014 attualmente impone all'ESMA di preparare, in cooperazione con le autorità nazionali competenti e l'ABE, relazioni annuali riguardanti dodici poli tematici e di presentarle alla Commissione. In considerazione della natura di alcuni poli tematici che non richiedono un aggiornamento annuale, tale obbligo appare sproporzionato. La frequenza e il numero di tali relazioni dovrebbe pertanto essere ricalibrata, al fine di ridurre l'onere a carico dell'ESMA e delle autorità competenti, garantendo nel contempo che la Commissione disponga delle informazioni necessarie ai fini del riesame del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 909/2014.
- (33) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di specificare l'effetto che potrebbero avere, in **caso di un ambiente** di tassi di interesse negativi, i mancati regolamenti sulle controparti interessate in relazione al calcolo delle penali pecuniarie o agli incentivi perversi al mancato regolamento, i motivi che hanno determinato il mancato regolamento da considerarsi non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerarsi operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, **per rivalutare i parametri o il metodo impiegato per il calcolo delle penali pecuniarie dissuasive e proporzionate, come la fissazione di un'aliquota progressiva, per determinare le operazioni che devono essere escluse dall'ambito di applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure obbligatorie di acquisto forzoso**, il funzionamento dei collegi delle autorità di

vigilanza, le informazioni che devono essere notificate dai CSD di un paese terzo, nonché l'importo massimo al di sotto del quale i CSD possono utilizzare un ente creditizio per regolare i pagamenti in contanti.

- (34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e la sospensione degli obblighi in materia di acquisto forzoso obbligatorio laddove applicabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

(34 bis) Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono atti giuridici dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze. La sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e il regolare funzionamento dei mercati finanziari sono essenziali per l'adempimento dei compiti fondamentali del SEBC a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, TFUE e per il perseguimento del suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. La BCE dovrebbe pertanto essere debitamente consultata in merito agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la prestazione di servizi di regolamento transfrontalieri da parte dei CSD, ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità e garantire che le autorità dispongano di informazioni sufficienti al fine di monitorare i rischi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (36) È opportuno differire l'applicazione dell'ambito rivisto delle norme in materia di penali pecuniarie, dei nuovi requisiti riguardanti l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, la presentazione di una notifica da parte dei CSD di un paese terzo dei servizi di base da essi prestati in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, la soglia al di sotto della quale gli enti creditizi possono offrire di regolare pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, nonché dei requisiti prudenziali rivisti applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di concedere il tempo sufficiente per l'adozione dei necessari atti delegati volti a specificare ulteriormente tali requisiti,

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014

Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

1) L'articolo 2 è *così modificato*:

(a) è inserita la lettera seguente:

"25 bis) "gruppo": un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;"

(b) il punto 26 è sostituito dal seguente:

"26) "inadempimento", in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento che il regolamento interno del CSD definisce come inadempimento;"

(c) sono inseriti i punti seguenti:

28 bis) "netting": netting ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

28 ter) "regolamento netto differito": meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni in titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a "netting" e regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti e che ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa; "

1 bis) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di migliorare l'efficienza dei regolamenti e in particolare:

(a) le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma;

(b) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere anche la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e

(c) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro ... [18 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ";

2) l'articolo 7 è così modificato:

(-a) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Se l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza di regolamento registrati sul mercato dell'Unione, l'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine individuano i motivi dei mancati regolamenti e le misure che potrebbero essere adottate per far fronte alla situazione.";

(-a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi gli strumenti di regolamentazione di cui al paragrafo 1 bis, per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.";

(a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti"), salvo nel caso in cui tali mancati regolamenti siano dovuti a fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione o nel caso di operazioni che non coinvolgono due parti negoziali. Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata **fino a quando l'operazione è regolata o annullata a livello bilaterale**. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.";

(b) è inserito il paragrafo seguente:

*"2 bis. Fatti salvi gli strumenti di regolamentazione di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto delle controparti dell'operazione di cancellare la stessa, **previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici fornita dall'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo -1, lettera a)**, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni in tali strumenti finanziari si debbano applicare le misure di disciplina di regolamento di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali misure costituiscano un mezzo **necessario, appropriato e** proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione, **tenendo conto dell'eventuale impatto della procedura obbligatoria di acquisto forzoso sul mercato dell'Unione, il numero e il volume dei mancati regolamenti ancora pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 3 del presente***

articolo e del fatto che un particolare mercato sia già o meno soggetto a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui al primo comma **se sono soddisfatte le** seguenti condizioni:

a) l'applicazione del meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 non ha determinato una costante riduzione a lungo termine **o il mantenimento di un livello sostenibile ridotto di** mancati regolamenti nell'Unione, **anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma del paragrafo 14 del presente articolo;**

c) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2 bis, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento ("periodo di proroga") pari a quattro giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

Se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni **lavorativi**, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

(d) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Se un partecipante destinatario (il "partecipante destinatario intermedio") non riceve gli strumenti finanziari entro la data di cui al paragrafo 3, determinando la mancata successiva consegna di tali strumenti finanziari a un altro partecipante destinatario (il "partecipante destinatario finale"), il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso nei confronti del partecipante inadempiente quando il partecipante destinatario finale esegue l'acquisto forzoso di tali strumenti finanziari. Analogamente, il partecipante destinatario intermedio può trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.";

(e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, all'obbligo di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:

a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette

giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;

■

c) per mancati regolamenti dovuti a motivi non imputabili ai partecipanti, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica;

d) per operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica;

d bis) per operazioni di finanziamento di titoli, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica.";

e bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fatto salvo il paragrafo 7, le deroghe di cui al paragrafo 4 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni compensate da una CCP.";

(f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia di tale differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.";

f bis) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione è diverso dal prezzo utilizzato per determinare il risarcimento in contanti, la differenza corrispondente è pagata dal partecipante che beneficia di tale differenza di prezzo all'altro partecipante entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 o del periodo di differimento, ove sia stato scelto il periodo di differimento.";

(g) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti.

Se una CCP subisce perdite a causa dell'applicazione ***del*** paragrafo 2, terzo comma, la CCP può stabilire nelle proprie regole un meccanismo per coprire tali perdite.";

(h) è inserito il seguente paragrafo 13 bis:

"13 bis. L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione, l'ESMA consulta il CERS e il SEBC.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al terzo comma per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non superi 12 mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine del periodo di sospensione di cui al sesto comma o del periodo di proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuano a sussistere.";

(i) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di specificare, in funzione del tipo di attività, della liquidità degli strumenti finanziari, del tipo di operazioni e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti, i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.";

(j) è inserito il paragrafo seguente:

"14 bis. ***Alla Commissione è conferita la facoltà di*** adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i motivi dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerare come operazioni che non coinvolgono due parti negoziali di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettere c) e d), del presente articolo.";

(k) al paragrafo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: *inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].";

3) ***L'articolo 12 è così modificato:***

(a) *al* paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento;

c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.";

(c bis) L'ESMA, per i CSD che rivestono una notevole importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti o che fanno parte di un gruppo con due o più CSD.";

(b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate principali e le modalità per stabilire una procedura efficace per la consultazione delle autorità rilevanti di cui alle lettere b), c) e c bis) di tale paragrafo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

4) l'articolo 17 è così modificato:

(a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'effettivo inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che tale CSD abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'effettivo inizio delle sue attività.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente.

Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce alle autorità rilevanti, entro 30 giorni di calendario, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se, entro 30 giorni di calendario dall'adozione della decisione motivata da parte dell'autorità competente di cui al terzo comma, una delle autorità rilevanti emette un altro parere negativo e l'autorità competente è in disaccordo, questa lo comunica alle autorità rilevanti in questione. Ciascuna autorità che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni di calendario dopo il deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità rilevanti.

Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi da 4 a 7 circa i risultati, comprese le eventuali azioni correttive, della procedura di autorizzazione.";

4 bis) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 4.

Una volta che consideri completa la domanda di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate e le consulta a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Ciascuna autorità interessata può comunicare all'autorità competente il suo parere entro due mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità interessata.

L'autorità competente informa il CSD richiedente e le autorità interessate del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa."

5) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati ***o di dati analoghi attestanti le emissioni di titoli*** e dati collegati alla prestazione di servizi di ***notariato e di tenuta centralizzata dei conti***.";

(6) l'articolo 22 è così modificato:

(a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘1. L'autorità competente riesamina almeno ogni due anni le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari.

2. Il CSD individua scenari che potrebbero impedirgli di garantire la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi critici e valuta l'efficacia di un'intera serie di opzioni di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali scenari considerano i vari rischi indipendenti e collegati ai quali è esposto il CSD. Sulla base di tale analisi, il CSD elabora e presenta all'autorità competente piani adeguati di risanamento o di liquidazione ordinata.

3. I piani di cui al paragrafo 2 contengono almeno quanto segue:

(a) una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata;

(b) l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD;

(c) apposite procedure atte a consentire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;

(d) una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie.

Il CSD dispone della capacità di individuare e fornire alle entità collegate le informazioni necessarie per la tempestiva attuazione dei piani durante scenari di stress.

Il CSD rivede e aggiorna i piani regolarmente e comunque almeno ogni due anni. ***Tali piani sono approvati dall'organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione. Ogni aggiornamento dei piani è fornito all'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di adottare misure supplementari o di prevedere disposizioni alternative qualora ritenga che i piani del CSD siano insufficienti.*** I piani tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività del CSD interessato

3 bis. Qualora un CSD sia soggetto alla direttiva 2014/59/UE, il CSD e l'autorità di risoluzione elaborano rispettivamente un piano di risanamento e un piano di risoluzione, in luogo dei piani di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente a tale direttiva e tenendo conto del paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione al fine di assicurare le sue funzioni di base, ***l'autorità di risoluzione o, in sua assenza, l'autorità competente*** ne informa l'ESMA.

4. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno ogni due anni.";

(b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente trasmette tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD.

Le autorità consultate possono emettere un parere motivato entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente.

Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo, l'autorità competente fornisce alle autorità rilevanti, entro 30 giorni di calendario, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se entro 30 giorni di calendario dall'adozione della decisione motivata di cui al quarto comma del presente paragrafo una delle autorità rilevanti emette un altro parere negativo e l'autorità competente è in disaccordo, l'autorità competente lo comunica a tale autorità rilevante. Ciascuna delle autorità che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se dopo 30 giorni di calendario dal deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità rilevanti.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

7. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque ogni due anni, le autorità rilevanti e, se del caso, **il collegio delle autorità di vigilanza** di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.";

(c) al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [*OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].";

7) all'articolo 23, i paragrafi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un CSD autorizzato, o un CSD che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, che intende prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo. Il CSD può prestare tali servizi solo dopo essere stato autorizzato in conformità dell'articolo 17, ma non prima della pertinente data applicabile a norma del paragrafo 6.

3. Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a strumenti finanziari emesse in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati **comunica** all'autorità competente dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro ospitante;

b) il tipo di **strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro ospitante per le quali il CSD** intende prestare **servizi e quali servizi intende prestare**;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

■

e) una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, **riguardo alle azioni**.

3 bis. Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2 dell'allegato, prestati tramite una succursale comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro ospitante;

b) il tipo di strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro ospitante per le quali il CSD intende prestare servizi e quali servizi intende prestare;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

d) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.

4. Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante. ■

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

5. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante ■ della propria decisione.

6. Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

- a) dopo un mese dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4;
- b) al momento del ricevimento di una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che approva la prestazione di servizi nello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.

7. In caso di modifica delle informazioni comunicate **■** a norma del paragrafo 3 *o del paragrafo 3 bis* del presente articolo *per quanto riguarda i tipi di strumenti finanziari per i quali il CSD presta o intende prestare servizi, la valuta o le valute che il CSD tratta o intende trattare, o le misure che il CSD adotta o intende adottare per consentire ai propri utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1*, ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine **■** informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante **■** in merito a tali modifiche.";

8) l'articolo 24 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

"**■** L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale **■** dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA le informazioni ricevute dai CSD nel corso delle ispezioni in loco **■** relative *a eventuali azioni correttive o sanzioni decise dall'autorità competente.*";

(a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza indugio l'identità degli emittenti stabiliti nello Stato membro ospitante o degli attori che detengono strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante e partecipano ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività di un CSD che presta servizi di base nello Stato membro ospitante tramite una succursale."

(b) il paragrafo 4 è soppresso;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA. *L'ESMA può informarne* il collegio **■** di cui all'articolo 24 bis.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni

del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ESMA è **informata** di tali misure senza indugio. **L'ESMA può informare il collegio di cui all'articolo 24 bis di tali misure.**

L'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(d) **il paragrafo 8 è soppresso;**

9) nel titolo III è inserita la seguente sezione 4 bis:

"Sezione 4 bis

Cooperazione tra autorità tramite collegi

Articolo 24 bis

Collegi delle autorità di vigilanza dei CSD che prestano servizi in un altro Stato membro e dei CSD che sono parte di un gruppo che comprende due o più CSD

1. **Se un CSD riveste un'importanza sostanziale in più di uno Stato membro ospitante, l'ESMA istituisce, gestisce e presiede un collegio delle autorità di vigilanza ("collegio").**

2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto dai membri seguenti:

a) l'ESMA, **in qualità di presidente del collegio;**

b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD;

c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;

d) **l'autorità competente degli Stati membri ospitanti in cui il CSD riveste un'importanza sostanziale;**

f) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 bis. **Se un CSD per il quale è istituito un collegio a norma del paragrafo 1 non ha un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita una controllata appartenente allo stesso gruppo societario del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità interessate di tale Stato membro possono partecipare al collegio istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo su loro richiesta.**

4. Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA **a tutte le autorità competenti interessate** entro 30 giorni di calendario dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro 30 giorni di calendario da tale cambiamento. L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tiene tale elenco aggiornato.

5. L'autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
6. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:
- (a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;
 - (b) una vigilanza più efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;
 - (c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
- (c bis) il coordinamento dei processi di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 60 o che riguardano la proroga o l'esternalizzazione di attività e servizi ai sensi dell'articolo 19;***
- (d) la cooperazione dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'**articolo 23, paragrafo 3**, lettera e), e su eventuali problemi riscontrati nella prestazione di servizi in altri Stati membri;
 - (e) lo scambio di informazioni su risorse condivise e accordi di esternalizzazione in vigore all'interno di un gruppo di CSD ai sensi dell'articolo 19, su cambiamenti significativi della struttura e dell'assetto proprietario del gruppo, nonché su modifiche riguardanti l'organizzazione, l'alta dirigenza, le procedure e le disposizioni, qualora tali modifiche abbiano un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione dei rischi dei CSD appartenenti al gruppo.

Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti ai collegi a norma del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

6 bis. Su richiesta di uno dei suoi membri, e previa adozione a maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 6 ter, il collegio adotta pareri formali su questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 60, o relative a un'estensione o un'esternalizzazione di attività e servizi a norma dell'articolo 19, o su qualsiasi potenziale violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento derivanti dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

6 ter. Il collegio adotta i propri pareri formali a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. I membri del collegio che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità interessata, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono.

Se l'ABE è membro del collegio a norma del paragrafo 2, il suo membro votante ha diritto di voto solo sui pareri relativi alle questioni individuate durante il processo di riesame e valutazione a norma dell'articolo 60.

7. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

Tale accordo stabilisce le modalità pratiche per il funzionamento del collegio, ***nonché le modalità per invitare altre autorità competenti su base ad hoc e per temi specifici.***

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 7.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

10) l'articolo 25 è così modificato:

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in uno Stato membro sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo.";

(a bis) al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:

"(c bis) la CSD è stabilita o autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta - dell'avviso della Commissione europea - carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione, a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;

(b) al paragrafo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.";

¹⁵ *Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).*

11) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.";

12) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti e dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi, che comprendono la scelta di un sistema di compensazione e regolamento, la struttura operativa del CSD, l'ambito dei prodotti regolati o registrati, e l'utilizzo di tecnologie e procedure per le operazioni del CSD.";

12 bis) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Prima di utilizzare i servizi di un CSD, l'emittente è tenuto ad ottenere e a trasmettere ai CSD un identificativo della persona giuridica (LEI) valido. Un CSD non presta servizi ai sensi del presente regolamento a un emittente prima di ottenere il LEI da tale emittente.";

13) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.";

14) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei loro sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite un CSD autorizzato a fornire i servizi di cui alla sezione C dell'allegato, che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio, tramite i propri conti, o i conti di un altro CSD, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.";

14 bis) all'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I CSD si dotano di un piano per:

(a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti al paragrafo 1;

(b) consentire la liquidazione o la ristrutturazione ordinata delle sue operazioni e dei suoi servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado di raccogliere nuovo capitale.

Il piano di cui al primo comma, lettera b), è redatto conformemente all'articolo 22.";

14 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 47 bis

Presentazione di valori netti

1. I CSD che applicano accordi di compensazione e, in particolare, i sistemi di regolamento netto differito definiscono chiaramente le regole e le procedure applicabili alla compensazione e al regolamento dei crediti e degli obblighi netti dei partecipanti.

2. I CSD che applicano accordi di compensazione misurano, controllano e gestiscono i rischi di credito e di liquidità derivanti da tali accordi, in particolare i sistemi di regolamento netto differito.

3. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità in relazione agli accordi di compensazione, in particolare i sistemi di regolamento netto differito.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

15) all'articolo 49, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Ciò implica, fra l'altro:

- (a) *per le azioni*, la ■ normativa dello Stato membro nel quale è stabilito l'emittente; e
- (b) *per titoli diversi dalle azioni*, la ■ normativa dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi.

Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro

normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 18 dicembre 2014. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 18 gennaio 2015. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.";

16) all'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 ad un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda accetta la richiesta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi.";

17) l'articolo 54 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo;"

(a bis) al paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"f bis) se il CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD conformemente al paragrafo 2, lettera b), deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei loro partecipanti.";

(b) al paragrafo 4, il primo comma è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se un CSD intende designare un ente creditizio o utilizzare un CSD autorizzato a norma del paragrafo 3 affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata che può far parte del gruppo cui appartiene il primo CSD, controllato o meno in ultima istanza dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:"

ii) la lettera c) è soppressa;

(b bis) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

se un CSD intende designare un ente creditizio che non presta esso stesso alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato, l'autorizzazione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento della componente contante corrispondente a tutto o a parte del sistema di regolamento titoli del CSD, e non per svolgere altre attività;" Tale parte contante non può essere in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD che intende avvalersi di tali servizi.

Se un CSD intende avvalersi di un CSD autorizzato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorizzazione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento della componente contante corrispondente a tutto o a parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività;" Tale parte contante non può essere in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD che intende avvalersi di tali servizi."

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti tramite conti aperti presso tali enti creditizi non supera un importo massimo calcolato su un periodo di un anno. Tale soglia è determinata a norma del paragrafo 9.

L'***ESMA*** controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni ***all'autorità competente***, al SEBC e all'ABE. Se ***l'ESMA*** determina che la soglia è stata superata, ***l'autorità competente*** prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.";

(d) sono aggiunti ***i paragrafi*** seguenti:

"9. L'ABE, in stretta cooperazione con l'***ESMA*** e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare l'importo massimo di cui al paragrafo 5, tenendo conto ***almeno dei seguenti criteri***:

(a) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, tenendo conto dell'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli;

(b) le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per l'ente/gli enti creditizio/i designato/i coinvolto/i e per i partecipanti ai CSD che derivano dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi esentati dal paragrafo 4;

(c) la necessità di consentire ai CSD di regolare in valuta estera conti aperti presso tali enti creditizi;

(d) la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti a ottenere il regolamento in moneta di banca centrale; e

(e) le linee guida globali esistenti e i principi relativi a tale attività.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE stabilisce anche ■ adeguati requisiti prudenziali per l'attenuazione e la gestione dei rischi.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9 bis. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli delle norme e delle procedure di cui al paragrafo 3, lettera g).

L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”;

18) l'articolo 55 è così modificato:

(a) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro 2 mesi dal ricevimento delle informazioni indicate in tale paragrafo. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

(b) è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.”;

19) l'articolo 59 è così modificato:

(a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"c) mantiene risorse liquide di alta qualità sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno due partecipanti, comprese l'impresa madre e le imprese figlie, verso i quali detiene le esposizioni più cospicue;

d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta pertinente, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente

affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e) ogniqualvolta sono utilizzati accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi, seleziona come fornitori di liquidità solo enti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;"

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) dispone di dispositivi prestabiliti e altamente affidabili per garantire di poter convertire tempestivamente la garanzia fornita da un cliente inadempiente e, qualora siano utilizzati dispositivi non impegnati, per stabilire che i potenziali rischi connessi siano stati identificati e attenuati;"

■

(a bis) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a prestare servizi accessori di tipo bancario dispone di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi aggiuntivi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dall'aumento dell'attività derivante dalla fornitura di servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b)."

(a ter) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti come segue:

"5. L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4, così come le norme e le procedure di cui al paragrafo 4 bis. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

20) l'articolo 60 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informa l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso i collegi di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.";

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso i collegi di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.";

21) l'articolo 67 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"**2 bis.** Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 14 bis, all'articolo 24 bis, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 13, nonché all'articolo 54, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*].";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 14 e 14 bis, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 24 bis, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 13, e all'articolo 54, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 14 e 14 bis, dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 24 bis, paragrafo 8, dell'articolo 25, paragrafo 13, e dell'articolo 54, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

22) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.";

23) l'articolo 69 è così modificato:

(a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le norme nazionali in materia di autorizzazione dei CSD continuano ad applicarsi fino alla data seguente:

a) la data della decisione in materia di autorizzazione dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, a norma del presente regolamento, o, se precedente, o

b) ... [OP: *inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].";

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis, 4 ter, e 4 quater:

"4 bis. Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di un paese terzo continuano ad applicarsi fino alla data seguente:

- a) la data della decisione in materia di riconoscimento dei rispettivi CSD di un paese terzo e delle loro attività a norma del presente regolamento; o
- b) ... [OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali in materia di riconoscimento di CSD di un paese terzo presenta una notifica all'ESMA entro due anni dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:

- (a) il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce i servizi di cui al secondo comma;
- (b) le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e
- (c) il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4 ter. Un CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3), dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, prima del ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro due anni dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4 quater. Se un CSD ha presentato una domanda di riconoscimento completa in conformità dell'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, prima del... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], ma l'ESMA non ha emesso una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, entro tale data, le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD continuano ad applicarsi fino alla decisione dell'ESMA.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine istituiscono e gestiscono i collegi a norma dell'articolo 24 bis per tutti i CSD che forniscono i loro servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, prima del ... [OP: inserire la data di entrata in

vigore del presente regolamento] o, per i CSD che appartengono a un gruppo che comprende altri CSD, entro il ...[OP: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

23 bis) l'articolo 72 è soppresso;

24) l'articolo 74 è così modificato:

(-a) è inserito il paragrafo seguente:

"-1. Su richiesta della Commissione, l'ESMA fornisce un'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2bis, di una potenziale procedura di acquisto forzoso obbligatorio. L'analisi è costituita dagli elementi seguenti:

a) la durata media dei mancati regolamenti cui potrebbe applicarsi tale procedura di acquisto forzoso obbligatorio;

b) l'impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sul mercato dell'Unione, compresa un'analisi delle implicazioni dell'assoggettamento di specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio;

c) l'adeguatezza del raggiungimento di livelli adeguati rispetto alla situazione nei mercati dei capitali di paesi terzi comparabili in termini di dimensioni, di liquidità, nonché in termini di strumenti negoziati e di tipi di transazioni eseguite su tali mercati;

d) l'applicazione di una procedura di acquisto forzoso simile in mercati di paesi terzi comparabili e l'impatto sulla competitività del mercato dell'Unione;

e) eventuali impatti evidenti sulla stabilità finanziaria derivanti dai mancati regolamenti;

f) eventuali impatti evidenti sulla frammentazione del mercato dei capitali dell'Unione derivanti da tassi di efficienza di regolamento divergenti.";

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti e sulla loro evoluzione, compresa un'analisi dell'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti, la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti, le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti e un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti, compresa una valutazione dell'importo delle

penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, ove applicabile, del numero e del volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e di eventuali altri criteri pertinenti;"

iii) è aggiunta la seguente lettera l):

"l) il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis;"

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue:

- (a) almeno ogni due anni dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
- (b) ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);
- (c) su base annua fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e ogni tre anni dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f);
- (d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k);
- (e) su base annua fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e ogni due anni dal... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere i) e l).";

(b bis) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis bis. L'ESMA, previa consultazione del SEBC, presenta alla Commissione una relazione non oltre [un anno dopo la data di pubblicazione del presente regolamento modificativo nella Gazzetta ufficiale] riguardante la possibilità di applicare ulteriori strumenti normativi per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. La relazione riguarda almeno la definizione delle dimensioni delle operazioni, il regolamento parziale delle negoziazioni in dissesto e l'uso di programmi di autoprestito/prestito forniti da taluni CSD. Successivamente, l'ESMA, previa consultazione del SEBC, riferisce ogni tre anni in merito a qualsiasi potenziale strumento aggiuntivo per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Nei casi in cui non siano stati individuati nuovi strumenti, l'ESMA ne informa la Commissione e non è tenuta a presentare una relazione.

1 bis ter. L'ESMA, in accordo con il SEBC, presenta alla Commissione una relazione non oltre [xxx mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento modificativo nella Gazzetta ufficiale] riguardante la potenziale riduzione del ciclo di regolamento sul mercato di capitali dell'Unione. La relazione comprende tutti i seguenti elementi:

(a) *una panoramica degli sviluppi internazionali sui cicli di regolamento e del loro impatto sui mercati dei capitali dell'Unione;*

(b) *una valutazione dei costi e dei benefici della riduzione del ciclo di regolamento nell'Unione, distinguendo, se del caso, tra i diversi strumenti finanziari;*

(c) *una valutazione dettagliata e un calendario di come passare a un ciclo di regolamento più breve, distinguendo, se del caso, tra i diversi strumenti finanziari;*

Successivamente l'ESMA, in accordo con il SEBC, riferisce annualmente sui progressi compiuti verso cicli di regolamento più rapidi nell'Unione.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al paragrafo 1 bis.";

25) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Riesame

Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a l), verifica se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:

a) migliorare l'efficienza del regolamento;

b) limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD;

b bis) regolamentare ulteriormente la pratica del regolamento internalizzato;

c) ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;

d) garantire che le autorità *competenti e pertinenti* dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi.

d bis) conferire all'ESMA ulteriori poteri di vigilanza in relazione ai CSD che rivestono un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nell'Unione, o che rivestono un'importanza sostanziale in almeno cinque Stati membri ospitanti;

d ter) conferire all'ESMA ulteriori poteri di vigilanza e applicazione in relazione ai CSD di paesi terzi;

d quater) migliorare la capacità dei partecipanti al mercato di monitorare efficacemente la loro esposizione a sanzioni e a potenziali procedure obbligatorie

di acquisto forzoso consolidando e mettendo a disposizione i dati di riferimento in una banca dati centralizzata;

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Articolo 1 bis

Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012

è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 15

Procedure di esecuzione coattiva

Fino a quando è applicato il regime di esecuzione coattiva di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 [CSDR] alle operazioni di compensazione di controparti centrali, una controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

- (a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di esecuzione coattiva (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;**
- (b) se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;**
- (c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).**

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, [punto 9), punto 10), lettera a), punto 17), lettera c), punto 19), lettera a), e punto 23), lettera b), secondo comma, si applicano a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 1, punto 2, lettera a), si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 14 bis).

L'articolo 1, punto 14 bis), del regolamento si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

| | | |
|--|--|-----------|
| Titolo | Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli dei paesi terzi | |
| Riferimenti | COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD) | |
| Presentazione della proposta al PE | 17.3.2022 | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ECON 4.4.2022 | |
| Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula | JURI 4.4.2022 | |
| Pareri non espressi Decisione | JURI 28.3.2022 | |
| Relatori Nomina | Johan Van Overtveldt 7.4.2022 | |
| Esame in commissione | 8.11.2022 | 23.1.2023 |
| Approvazione | 1.3.2023 | |
| Esito della votazione finale | +: 56 –: 3 0: 0 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manon Aubry, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Marc Angel, Nicola Beer, Karima Delli, Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Chris MacManus, Fulvio Martusciello, Jessica Polfjård, Clara Ponsatí Obiols, René Repasi | |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Roberts Zīle | |
| Deposito | 6.3.2023 | |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

| 56 | + |
|-----------|---|
| ECR | Michiel Hoogeveen, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
| ID | Gunnar Beck, Gianna Gancia, Valentino Grant, France Jamet, Joachim Kuhs, Alessandro Panza |
| NI | Enikő Győri, Clara Ponsatí Obiols |
| PPE | Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz |
| Renew | Nicola Beer, Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin |
| S&D | Marc Angel, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
| Verts/ALE | Rasmus Andresen, Karima Delli, Claude Gruffat, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |

| 3 | - |
|----------|--|
| The Left | Manon Aubry, José Gusmão, Chris MacManus |

| 0 | 0 |
|---|---|
| | |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti